

## ALLEGATO II

**Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208**

Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento (UE) n. 2015/208 sono così modificati:

1. l'allegato I è così rettificato:

- a) la riga sottostante alla riga del regolamento n. 5 è soppressa;
- b) la riga sottostante alla riga del regolamento n. 21 è soppressa;
- c) la riga sottostante alla riga del regolamento n. 75 è soppressa;

2. l'allegato IV è così rettificato:

- a) i punti 1.1, 1.2 e 2 sono soppressi;
- b) sono aggiunti i seguenti punti 2, 3 e 4:

«2. I requisiti della norma ISO 10998:2008, Amd 1 2014 devono applicarsi alla sterzata dei veicoli appartenenti alle categorie Tb e Cb con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h ma inferiore o uguale a 60 km/h.

3. L'azione sterzante dei trattori della categoria Cb deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 3.9 dell'allegato XXXIII.

4. I requisiti concernenti la forza sul comando dello sterzo per i veicoli di cui al punto 1 devono essere i medesimi di quelli relativi ai veicoli di categoria N2 di cui alla sezione 6 del regolamento UNECE n. 79, come indicato nell'allegato I.

Nel caso dei veicoli dotati di sella e manubrio, devono applicarsi gli stessi requisiti concernenti la forza sul comando al centro dell'impugnatura.»;

3. l'allegato XII è così rettificato:

- a) al punto 6.15.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.»;

- b) il titolo dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura dei pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli di larghezza superiore a 2,55 m»;

4. l'allegato XXXIV è così rettificato:

- a) al punto 3.4.1, la formula riferita a h<sub>2</sub> è sostituita dalla seguente:

$$h_2 \leq [(m_{1a} - 0,2 \times m_1) \times 1 - (S \times c)] / (0,6 \times (m_t - 0,2 \times m_1 + S));$$

- b) al punto 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) attrezzature intercambiabili trainate delle categorie R1a o R2a destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013».

18CE1504

